

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione all'adesione

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire
alla
Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello
spazio
extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975.

Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di
cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII, paragrafo
4,
della Convenzione stessa.

Art. 3.
Registro nazionale di immatricolazione

1. E' istituito il Registro nazionale di immatricolazione
degli
oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

2. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e
la
custodia del Registro di cui al comma 1, nonche' le annotazioni,
che
discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo
1.

3. Sul Registro di cui al comma 1 e' annotato ogni oggetto
lanciato
nello spazio extra-atmosferico:

a) da persone fisiche o giuridiche di nazionalita' italiana
o
dalle stesse commissionato;

b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o
sotto
il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche
di

altra nazionalita'.

4. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa:

a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti

all'articolo I, lettera a), della Convenzione;

b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione;

c) la data, il territorio o il luogo di lancio;

d) la funzione generale e i parametri orbitali basilari dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo.

5. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione.

6. L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

